

Difensori - mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero

Traduzione in lingua italiana - Requisito di validità dell'atto - Esclusione - Fondamento - Nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c. - Facoltà - Presupposti.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17876 del 02/07/2025 (Rv. 675632 - 01) La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.